Allegato 4 Identificazione del titolare effettivo (ex art. 20 D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231)

Oggetto: BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "WALTER PETRON DI VICOLO S. MASSIMO N. 17/A - CIG B08AE0197B.

DICHIARAZIONE SOSTITUVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

nato ilaa.				
residente inin qualità di: Legale rappresentante de alla gara in oggetto, con sede legale in	el/la		partecipa	nte
Comune				
Consapevole che qualora emerga la ri benefici eventualmente conseguiti cons non veritiera, e delle sanzioni penali si mendaci dichiarazioni, sotto la sua pe dell'atto di notorietà	eguenti al prov stabilite dall'art	vedimento e 76 del D.P	manato sulla base della dichiara. .R. 445/2000 per false attestazio	zione oni e
DICHIARA delle sanzioni penali previsto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità				ato
	DICHIAF	RA		
Che il/i titolare/i effettivo/i del/la			è/sono	
Cognome	Nome			
Nato aCodice fiscale		() il _ _		
Cognome	Nome			
Nato aCodice fiscale		() il _ _		
Data	FIRM	A DEL LEG	ALE RAPPRESENTANTE	
N. B.				
La presente dichiarazione deve digitalmente come indicato nel disci			<u>e rappresentante</u> e sottoscr	itta
Criteri per la determinazione della titolarità effe	– ettiva di clienti div	ersi dalle pers	one fisiche (1) (ex art. 20 D.lgs. 21 noven	nbre

^{1.} Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

^{2.} Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica:
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
- n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.